

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'anno, addì del mese di

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato da

il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato da

E

la Regione Emilia-Romagna, con sede in, Via n., codice fiscale numero, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, dott., domiciliato per la carica presso la sede della Regione

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
- f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.";
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;
- i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- j) la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR, in data 28 gennaio 2016, la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Accordo di finanziamento*”: l'accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di *Organismo intermedio* e il *Gestore*, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*confidi vigilati*”: i confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;

- d) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *soggetto beneficiario* né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- e) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- f) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- g) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce, ai sensi dell’articolo 2, *sub*) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Emilia-Romagna FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- j) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;
- k) “*PMF*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- l) “*Professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- m) “*Regione*”: la Regione Emilia-Romagna;
- n) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

- o) “*Sezione speciale regione Emilia-Romagna*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*;
- p) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della *Regione*.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3. (*Contributi*)

1. Nell’ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, una sezione speciale, denominata “*Sezione speciale regione Emilia-Romagna*”.

2. La sezione speciale di cui al comma 1 è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo di euro 5.150.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. La prima quota dei contributi di cui al comma 3 è versata, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio* al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest’ultimo riversati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

6. Il *Gestore*, verificato l’accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria relativi alla prima quota, entro 60 giorni dalla data di accreditamento, avvia l’operatività della Sezione speciale, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell’avvio dell’operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della *Regione*/Autorità di gestione (www.regione.emilia-romagna.it).

7. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 5, entro 30 giorni dalla data della comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti* con la quale viene data informazione del

raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

8. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre Parti del presente Accordo.

Art. 4.

(Modalità di intervento della sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* interviene per innalzare, fino alla misura del 90%, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera *b*), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, la misura della *riassicurazione* concessa, sulla singola operazione finanziaria, dal *Fondo a confidi vigilati*, in relazione a operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 e riferite ai *soggetti beneficiari*.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del *soggetto beneficiario* connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

2. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

Art. 6.

(Misure di copertura della Sezione speciale)

1. La *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 presentate dai *confidi vigilati*:

a) l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 6 marzo 2017 e dalla tabella n. 2 allegata al medesimo decreto, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi vigilato* richiedente ed entro i limiti riportati nella tabella allegata al presente Accordo e

b) nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da *confidi* non autorizzati ai sensi di

quanto previsto all'articolo 1, lettera *ccc*), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera *a*), del medesimo decreto 6 marzo 2017, della misura della *controgaranzia* rilasciata dal *Fondo*.

Art. 7.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, il *Gestore* opera, a valere sulla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, diverse misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale* in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima *Sezione*.

Art. 8.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*.

Art. 9.

(Compensi per la gestione e commissioni di garanzia)

1. Per la gestione della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima *Sezione* e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

2. Alla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* sono versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al *Fondo* dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle *disposizioni operative*.

3. Per quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il *Gestore* presenta al Servizio competente della Regione Emilia-Romagna, StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.Regione.Emilia-

Romagna.it, una analitica rendicontazione annuale, a seguito della quale il Responsabile di Servizio rilascia il proprio parere vincolante.

Art. 10.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dalla Sezione speciale e nel limite dell'importo massimo dalla stessa Sezione garantito. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* copre:

a) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di *riassicurazione*;

b) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *controgaranzia*, nel caso di mancato adempimento sia del *soggetto beneficiario* che del confidi garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 11.

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, con la periodicità bimestrale.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 12

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della sezione speciale)

1 Gli importi che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi successivamente alla data di chiusura del POR FESR Emilia-Romagna 2014 – 2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell' *Accordo di finanziamento*.

Art. 14.

(Condizionalità)

1. La *Regione* si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso in cui non possa esserne avviata l'operatività entro il mese di ottobre 2018.

Art. 15.

(Foro competente)

1 Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Il presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

per il Ministero dell'economia e delle finanze

per la Regione

MISURE DI COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 6)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti “nuova Sabatini” Operazioni finanziarie concesse a “PMI innovative”	Operazioni finanziarie concesse a “Nuove imprese” Operazioni finanziarie concesse a “start-up innovative” e “incubatori certificati” “Microcredito” Operazioni finanziarie di “importo ridotto”
1	72%	72%	72%	50%	72%	72%
2	72%	72%				
3	72%	72%				
4	72%	72%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, indicano la misura della copertura del *Fondo* rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal *confidi vigilato* sull’operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo* unitamente alla Sezione speciale.

Resta fermo che la garanzia rilasciata dal *confidi vigilato* in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell’accesso al *Fondo*, non può essere superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita.